

1. Quesito

Con riferimento alla procedura CIG 7858547622 (Lotto 1), in particolare articolo 17 - tabella 12 del disciplinare di gara, vengono specificati i titoli di specializzazione richiesti.

Relativamente ai titoli specificati si chiede:

1. se si tratta di lauree triennali oppure magistrali/ciclo unico;
2. la Laurea in Economia e Marketing è inclusa nella categoria Economia e Management? Dove troviamo le lauree appartenenti a ciascuna classe?

Risposta:

1. l'indicazione nel capitolato dei titoli di specializzazione (laurea in ingegneria, informatica, sociologia, scienze delle comunicazioni, economia e management, giurisprudenza) vale a individuare le classi dei titoli richiesti così come identificate dal relativo codice dalla vigente normativa in materia (decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato in Gazz. Uff. S.G. n. 155 del 6 luglio 2007), ed eventualmente secondo i criteri di equipollenza dalla stessa normativa previsti (v. in particolare il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233).

2. per quanto si riferisce alla indicazione di Economia e Management, si fa riferimento alla classe di laurea in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18).

2. Quesito

CIG 7858547622 Richiesta informazioni.

Con riferimento alla compilazione dell'all.11 - DGUE della gara in oggetto, alla sezione C, punto 1) b, in cui si richiedono espressamente N° 3 servizi analoghi nel triennio di riferimento: si soddisfa il requisito con un servizio analogo, della durata di tre anni il cui importo complessivo sia naturalmente superiore al limite di 1.450.000,00 euro? Si specifica che al punto 7.4 del disciplinare non si fa alcuna menzione al numero dei servizi analoghi, ma solo all'importo.

Risposta:

con riferimento al quesito sopra riportato, si rappresenta che fa fede quanto indicato nel disciplinare di gara.

3. Quesito

CIG 7858547622 Richiesta informazioni:

con riferimento alla compilazione dell'all.11 - DGUE della gara in oggetto, alla sezione C, punto 2) e punto 6): si rappresenta che si richiedono informazioni differenti da quanto richiesto al punto 7.4 del disciplinare, in cui oltre all'importo complessivo di servizi analoghi si richiedono possesso di certificazione ISO 9000, indicazione dell'organico medio annuo, e indicazione dell'attrezzatura necessaria. In tale punto del disciplinare non si fa menzione invece organismi tecnici e di loro titoli

di studio, richiesti sul DGUE.

3. Risposta:

con riferimento al quesito sopra indicato, fa fede quanto indicato nel disciplinare di gara.

4. Quesito

Richiesta chiarimenti procedura aperta 4 lotti affidamento triennale monitoraggio servizi nazionali comunicazione audiovisiva e radiofonica:

di seguito le richieste di chiarimento

1- È corretto che non è incluso il canale Rai Gulp?

2- Nelle valutazioni relative al catalogo di Sky *on demand*, vanno incluse anche le programmazioni che sono rese disponibili dopo il primo passaggio sulle reti Sky (es. tutti gli episodi dei talent ecc.)?

Risposta:

1. L'elenco dei servizi da monitorare è quello pubblicato nell'allegato tecnico.

2. Per quanto riguarda il monitoraggio delle quote europee, la programmazione resa disponibile in Sky *on demand* anche dopo un primo passaggio televisivo è parte integrante del catalogo e va considerata. È una valutazione strettamente legata agli obblighi per le quote europee, che sono basati su aspetti quantitativi e per i quali quindi il conteggio di uno stesso contenuto in un palinsesto lineare o in un catalogo a richiesta (a meno che non siano perfettamente sovrapponibili) rappresenta due fattispecie diverse e concorre al raggiungimento di quote diverse tra loro. Per quanto concerne i minori, il cui monitoraggio è basato sull'aspetto "qualitativo" del contenuto, se è stato monitorato nel passaggio televisivo, non è necessario effettuare un nuovo monitoraggio se reso disponibile *on demand*.

5. Quesito

ALL. 6 - Allegato Tecnico comunicazione commerciale: 3.3 Palinsesto dei programmi - pag.38. Deve essere reso disponibile e consultabile sul sito *web* il palinsesto TELEVISIVO di ciascuna giornata per ciascuno dei servizi di media audiovisivi e RADIOFONICI monitorati, con la possibilità di effettuare interrogazioni per data e per orario di trasmissione, ai fini della ricerca dei programmi televisivi e radiofonici degli specifici eventi pubblicitari.

Anche i palinsesti dei programmi radiofonici vanno monitorati?

Risposta:

si conferma che devono costituire oggetto di monitoraggio anche i palinsesti dei programmi radiofonici (l'aggettivazione televisivo costituisce il prodotto di un refuso).

6. Quesito

ALL. 6 - Allegato Tecnico comunicazione commerciale
3.2.3.12 sezione inserimento prodotti pag.19 e 3.2.8 sezione inserimento prodotti pag.27.
Nei film tv, nelle opere cinematografiche, nelle serie prodotte per i servizi di media audiovisivi, nei programmi sportivi, nei programmi di intrattenimento leggero possono essere inseriti prodotti o servizi, sia dietro corrispettivo monetario che come fornitura gratuita, come aiuto alla produzione o mettendo a disposizione beni quali premi all'interno del programma.

L'inserimento Prodotti va monitorato solo sulla TV o anche sulla Radio?

Risposta:

l'inserimento di prodotti costituisce oggetto di monitoraggio per i servizi di media sia audiovisivi, sia radiofonici. Nel caso di monitoraggio della Radio, sarebbe necessario monitorare anche i palinsesti.

7. Quesito

L'inserimento Prodotti va monitorato solo sui programmi appartenenti ai generi sopra-citati? Quali si possono escludere, oltre ai programmi per bambini (paragrafo 3.2.4.8 p.27)?

Risposta:

il monitoraggio sull'inserimento di prodotti deve estendersi all'intero palinsesto dei servizi sia audiovisivi che radiofonici. Nei film tv, nelle opere cinematografiche, nelle serie prodotte per i servizi di media, nei programmi sportivi, nei programmi di intrattenimento leggero possono essere inseriti prodotti o servizi: in tali categorie di contenuti, in cui l'inserimento di prodotti è ammesso, ne va verificata la rispondenza alle previsioni di legge precisate nel paragrafo 3.2.4.8 dell'Allegato 6 (art. 40 bis TUSMAR: divieto di influenza sulla responsabilità editoriale del fornitore di servizi di media; assenza di incitamento all'acquisto e di riferimenti promozionali ai prodotti o servizi oggetto di inserimento; assenza di indebito rilievo ai prodotti o servizi oggetto di inserimento; presenza degli avvisi sulla presenza di inserimento di prodotti). Per quanto si riferisce a tutti gli altri programmi, compresi i programmi per bambini, devono essere monitorati per assicurare che non vi sia inserimento di prodotti che, in quanto vietato, sarebbe in violazione dell'articolo 40 bis, comma 1 (nel caso dei programmi per bambini) o dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) (per tutti gli altri programmi dove non è ammesso, configurando in tali casi fattispecie di comunicazione commerciale occulta) e pertanto dovrebbe costituire oggetto di specifica segnalazione all'Autorità per l'avvio delle conseguenti azioni sanzionatorie.

8. Quesito

In riferimento a film tv, opere cinematografiche, serie prodotte per i servizi di media audiovisivi, bisogna monitorare anche le produzioni straniere o solo quelle Italiane?

Risposta:

come precisato nella precedente risposta, costituisce oggetto di monitoraggio sull'inserimento di prodotti l'intero palinsesto dei servizi di media sia radiofonici che audiovisivi, pertanto non si fa alcuna distinzione relativa alla nazionalità di produzione dei contenuti diffusi, che devono costituire oggetto di monitoraggio nella loro totalità.

9. Quesito

In riferimento ai citati programmi sportivi, vanno monitorate sia le manifestazioni sportive sia le rubriche di approfondimento sportivo? Nelle manifestazioni sportive vanno monitorati anche i loghi?

Risposta:

come precisato nella precedente risposta, costituisce oggetto di monitoraggio sull'inserimento di prodotti l'intero palinsesto dei servizi di media sia radiofonici che audiovisivi, pertanto non si fa alcuna distinzione fra manifestazioni sportive e rubriche di approfondimento sportivo, poiché i contenuti devono costituire oggetto di monitoraggio nella loro totalità. Il monitoraggio deve investire la globalità del contenuto emesso/diffuso, e ad esito delle rilevazioni e delle valutazioni connesse all'analisi dei contenuti la presenza di un logo, in base alle circostanze specifiche e concrete della sua presenza in trasmissione, dovrà essere ricondotto alla fattispecie dell'inserimento di prodotto o di altre forme di comunicazione commerciale. Si ribadisce che costituiscono oggetto del monitoraggio i palinsesti diffusi da servizi di media audiovisivi e radiofonici.

10. Quesito

ALL. 6 - Allegato Tecnico comunicazione commerciale lista 2.2. Servizi media da monitorare

Si può assumere anche per la radio che la lista delle emittenti da monitorare sia la lista 2.2. Servizi media da monitorare sezione Servizi media radiofonici nazionali a pag 5 e che quindi Radio Maria e Radio Freccia siano da escludere?

Risposta:

si conferma che i servizi di media audiovisivi e radiofonici da monitorare sono quelli contenuti nell'elenco *sub* 2.2., che ha natura vincolante, mentre le tabelle recano esclusivamente una indicazione esemplificativa e non vincolante. Si fa comunque presente che, in base all'ultimo periodo del par. 2.1., l'Autorità si riserva "la facoltà di effettuare sostituzioni nell'ambito dei servizi di media audiovisivi e radiofonici oggetto della rilevazione anche in previsione di sviluppi tecnologici".

11. Quesito

Si chiede di confermare che i bilanci a comprova del fatturato globale (punto 7.5.2. disciplinare) non vadano prodotti in sede di presentazione dell'offerta, entro il termine perentorio di scadenza della di gara.

Risposta:

Con riferimento al quesito in oggetto si rappresenta quanto segue: "La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, così come previsto dall'art. 7.5.2 del Disciplinare:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18.4 del medesimo Disciplinare è previsto che: "La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCPass".

12. Quesito

Posto che il modello DGUE messo a disposizione dalla S.A. reca delle interlineature e delle differenze rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara, si chiede se è possibile compilare il DGUE utilizzando il modello messo a disposizione del MIT (versione 28.7.2016) scaricabile in formato editabile dal link: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Risposta:

Si conferma la possibilità di compilare il DGUE utilizzando il modello messo a disposizione del MIT (versione 28.7.2016), purchè sia predisposto conformemente a tutte le previsioni contenute e richieste dal Disciplinare di gara

13. Quesito

Si chiede di confermare che la dichiarazione di offerta economica (plico offerta economica) non debba contenere l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera ex art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016.

Risposta:

Con riferimento al quesito in oggetto si rimanda a quanto previsto dall'art. 16, Contenuto del plico "Offerta economica", del Disciplinare: "Il plico deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica indicante il ribasso percentuale applicato ed il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze".

14. Quesito

Si chiede di sapere se per autentica della sottoscrizione della cauzione provvisoria (punto 10.7. disciplinare) debba intendersi che solo la sottoscrizione del garante sia autenticata da un pubblico ufficiale.

Risposta:

Con riferimento alla richiesta in oggetto si rimanda all'articolo 10.8 del Disciplinare di gara: "la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del DPR n. 445/00;**
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs., n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005)".**